

STATUTO

INTORNO A ME MILLE COLORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VIA
CICCARELLO 8

Numero REA: RC - 206196

Codice fiscale: 03037460809

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-08-2021 - Statuto completo	2
--	---

	all'adeguamento dello Statuto stesso alle norme dell'Impresa sociale e del Codice del Terzo Settore, con conseguente modifica della denominazione.
	Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, la comparente Presidente del Consiglio di Amministrazione, Anna Maria Arena, la quale,
	dato atto:
	- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 24 del vigente Statuto, per oggi, in questo luogo ed a quest'ora;
	- che sono presenti tutti i soci nelle persone dei comparenti;
	- che è presente l'organo amministrativo nella persona di se medesima e delle comparenti Filomena Cannizzaro e Jasmine Pilienci;
	- che non si è mai dovuto procedere alla nomina di un organo di controllo;
	dichiara
	l'Assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
	Il Presidente, valutata l'esigenza di ampliare l'oggetto sociale e di riformulare in diverse sue parti lo Statuto, adeguando, altresì, lo stesso alle normative vigenti ed in particolare a quella in materia di Enti del Terzo Settore, propone di modificare lo statuto della Cooperativa, esponendo ai presenti le varie modifiche da ritenersi utili o necessarie.
	Quindi, preso atto di quanto sopra, dopo ampia ed esauriente discussione, l'assemblea dei soci
	all'unanimità delibera:
	l'approvazione del nuovo testo dello Statuto, composto di complessivi quaranta articoli, che, adeguatamente modificato, anche nel rispetto della normativa in tema di Impresa sociale ed Enti del Terzo Settore, complessivamente si approva, secondo il testo integralmente trascritto come appresso, e già conosciuto dai soci.
	La comparente Anna Maria Arena resta espressamente delegata ad apportare al presente atto le modifiche, le soppressioni e le aggiunte che fossero eventualmente richieste dall'Autorità competente in sede di iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese.
	Ai fini dell'iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese, la comparente Anna Maria Arena conferma che la Cooperativa ha sede in Reggio di Calabria, via Ciccarello, traversa Paviglianiti, n. 8.
	Non essendoci nient'altro da deliberare o discutere il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore ventuno e venti.
	STATUTO

	della Società Cooperativa	
	"INTORNO A ME MILLE COLORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "	
	con sede in Reggio di Calabria *****	
	TITOLO I- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1 - Denominazione e norme applicabili.	
	E' costituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, lettere a) e b) della legge 8 Novembre 1991, n. 381,	
	una Società Cooperativa Sociale a mutualità prevalente, con la denominazione "INTORNO A ME MILLE COLORI SOCIE-	
	TA' COOPERATIVA SOCIALE", regolata dalla citata legge 381/1991, nonché dalle disposizioni di cui al d.lgs.	
	112/2017, in quanto compatibili con la disciplina cooperative, e dalle norme del codice civile sulle società a responsabilità limitata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2522 c.c., in quanto compatibili.	
	Ai sensi del comma 4 dell'art. 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, la Cooperativa sociale acquisisce di diritto la qualifica di impresa sociale.	
	Articolo 2 - Sede.	
	La Cooperativa ha sede in Reggio di Calabria.	
	L'indirizzo della sede legale è risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. Non costituisce modifica dello statuto il cambiamento dell'indirizzo della società nello stesso Comune.	
	La Cooperativa potrà, nelle forme di legge, istituire filiali, succursali, unità locali, sedi secondarie, agenzie e rappresentanze e uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria, in Italia e all'estero.	
	Compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere, sedi secondarie.	
	Articolo 3 - Domicilio.	
	Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dai libri sociali.	
	Articolo 4 - Utilizzo di strumenti informatici e telematici.	
	Tutte le comunicazioni e gli avvisi previsti dal presente Statuto, potranno anche essere sottoscritti con firme elettroniche e trasmessi con mezzi informatici e telematici, agli indirizzi elettronici risultanti dai libri sociali, purché sia in ogni caso garantita la prova della spedizione, dell'avvenuta ricezione e della provenienza soggettiva.	
	Articolo 5 - Durata.	

	La Cooperativa sociale avrà durata fino al 31 dicembre	
	2070 (trentuno dicembre duemilasettanta) e potrà essere	
	prorogata anche prima della suddetta scadenza, o antici-	
	patamente sciolta con deliberazione dell'assemblea	
	straordinaria dei soci.	
	TITOLO II - SCOPO - OGGETTO - PREVALENZA	
	Articolo 6 - Scopo.	
	La Cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la pro-	
	pria attività senza fini di lucro. Essa è retta e disci-	
	plinata dai principi di mutualità ai sensi del Codice	
	Civile e delle leggi in materia, in particolare della	
	disciplina prevista dalla legge 8 novembre 1991 n. 381.	
	La necessità del rispetto dello scopo mutualistico com-	
	porta l'osservanza da parte di tutti i soci di tutte le	
	norme dello Statuto.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mu-	
	tualistici, l'organo amministrativo deve rispettare il	
	principio di parità di trattamento nei confronti dei so-	
	ci.	
	In funzione della quantità e della qualità dei rappor-	
	ti mutualistici, la parità di trattamento deve essere	
	rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Posso-	
	no essere redatti regolamenti che determinino i criteri	
	e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mu-	
	tualistica tra società cooperativa e soci. Tali regola-	
	menti, predisposti dall'organo amministrativo, devono	
	essere approvati dall'assemblea.	
	La Cooperativa, nell'operare secondo i principi della	
	mutualità e senza fini di lucro, ha lo scopo	
	di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana ed all'integrazione sociale dei citta-	
	dini, soci e non soci, con particolare riferimento ai	
	soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo	
	razionale delle risorse umane e materiali a disposizio-	
	ne, secondo le previsioni della legge n. 381/91 in mate-	
	ria di cooperazione sociale attraverso lo scopo pluri-	
	mo:	
	- la gestione dei servizi sociali socio-sanitari ed e-	
	ducativi ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera	
	a) della legge 8 novembre 1991, n. 381;	
	- la gestione di attività finalizzate all'inserimento	
	lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre per-	
	soni deboli, nei settori agricoli, industriali, commer-	
	ciali o di servizi in proprio e/o per conto terzi, in	
	conformità all'articolo 1, comma 1, lettera b), della	
	legge 8 novembre 1991, n. 381, se e in quanto collegate	
	funzionalmente alle attività di cui al comma preceden-	
	te.	
	A tale scopo la stessa adotterà una organizzazione am-	
	ministrativa tale da consentire la netta separazione	

	delle gestioni relative alle attività esercitate e di cui alla lettera a) e alla lettera b) del primo comma dell'art. 1 della L. 381/1991.	
	Tutte le iniziative e/o attività sono volte alla parità di trattamento tra le persone e alla parità tra uomini e donne negli ambiti del lavoro, della formazione e dell'istruzione, nell'accesso ai beni e ai servizi che la Cooperativa offre. Per parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata sul genere, l'appartenenza etnica, il credo religioso o le convinzioni personali, le disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.	
	La Cooperativa può, tuttavia, avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.	
	La Cooperativa potrà aderire, su deliberazione dell'Assemblea dei Soci, all'Associazione Nazionale di categoria, alle associazioni regionali, nonché ad altri organismi economici, sociali o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.	
	Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, la Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.	
	Articolo 7 - Oggetto sociale.	
	Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 6 del presente Statuto, e in relazione a quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 1 della legge 381/1991, la Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi sociali orientati a persone che si trovino in stato di bisogno e/o emarginazione, senza preclusione alcuna, con riferimento immediato e prioritario ai bisogni di minori in situazione	

	di svantaggio ed abbandono, disabili fisici e psichici,	
	tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, persone immi-	
	grate, donne sole con figli, detenuti ed ex detenuti,	
	anziani.	
	In relazione a ciò la cooperativa ha come oggetto di-	
	retto, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per	
	conto terzi, in appalto e/o in convenzione, la progetta-	
	zione, organizzazione gestione ed erogazione -a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo delle seguenti atti-	
	vità:	
	- l'erogazione e/o gestione di servizi di assistenza	
	infermieristica, medica, paramedica, socio sanitaria,	
	di fisioterapia, chinesioterapia, cinesiterapia, anche a	
	carattere domiciliare oppure realizzata presso centri	
	di servizi appositamente allestiti o messi a disposizio-	
	ne da enti pubblici o privati, da prestare a privati o	
	in convenzione;	
	- l'istituzione e la gestione di servizi e/o centri di	
	riabilitazione cardiologica, riabilitazioni motorie e	
	neuromotorie, di ginnastica, di valutazione funzionale,	
	di consulenza medica, di consulenza sportiva;	
	- attività e servizi di riabilitazione ed integrazione	
	sociale;	
	- centri diurni e residenziali di accoglienza e socia-	
	lizzazione ed altre strutture a carattere animativo, e-	
	ducativo, riabilitativo e assistenziale, nonché inizia-	
	tive per il tempo libero;	
	- attività di accoglienza e integrazione in favore del-	
	le persone svantaggiate o emarginate (per esempio immi-	
	grati, ex tossicodipendenti, ex carcerati, etc.);	
	- servizi di assistenza domiciliare, sociale, sanita-	
	ria ed educativa rivolti a persone con disabilità fisi-	
	che e/o attività di assistenza infermieristica, riabili-	
	tativa e sanitaria a carattere domiciliare, oppure rea-	
	lizzata entro centri di servizio appositamente allesti-	
	ti o messi a disposizione da enti pubblici e privati;	
	- la gestione di servizi infermieristici e fisioterapi-	
	ci in genere;	
	- la gestione di servizi di assistenza scolastica ri-	
	volta a minori e a minori con disabilità;	
	- la gestione di servizi di animazione rivolti a perso-	
	ne con disabilità, minori, anziani, utenti psichiatrici;	
	- gestione di strutture educative rivolte ai minori e	
	di assistenza e attività educativa, ricreativa e cultu-	
	rale per l'infanzia;	
	- psicoterapia individuale, di coppia e familiare nei	
	casi di lutti, separazioni, traumi, genitorialità pro-	
	blematiche, disturbi d'ansia, parafilie, gestione della	
	rabbia, problematiche di dipendenza affettiva o da so-	

	stanze/nuove dipendenze);	
	- la gestione di progetti terapeutico-riabilitativi individuali e progetti socio-sanitari personalizzati in	
	favore dei cittadini in condizione di disabilità e di	
	bisogno socio sanitario concomitante o conseguente a pa-	
	tologie psichiche o fisiche a decorso protratto e poten-	
	zialmente ingravescente, o a stati di grave rischio e	
	vulnerabilità per la salute che richiedono progetti in-	
	dividuali caratterizzati dalla necessità di interventi	
	sanitari o sociali;	
	- la promozione di prestazioni sociosanitarie ad eleva-	
	ta integrazione, percorsi abilitativi e la formulazione	
	di piani terapeutici riabilitativi personalizzati nelle	
	aree materno-infantile, degli anziani, dell'handicap,	
	delle patologie per infezioni da H.I.V. e delle patolo-	
	gie in fase terminale, delle inabilità o disabilità con-	
	seguenti a patologie cronico-degenerative, il tutto me-	
	diante coinvolgimento delle famiglie;	
	- promuovere, programmare, assumere, esercitare, gesti-	
	re iniziative, attività e servizi nei campi assistenzia-	
	li, sanitari e fisioterapici, riabilitativi, educativi,	
	culturali, ricreativi, formativi, associativi, con par-	
	ticolare riferimento ai bisogni delle persone colpite	
	da handicap, agli anziani, agli invalidi, ai bambini, a-	
	gli emarginati;	
	- esercitare iniziative, attività e servizi di cui al	
	punto precedente in cliniche, nosocomi, ambulatori, cen-	
	tri, impianti e strutture fissi e mobili e/o a domici-	
	lio degli utenti;	
	- la gestione anche per conto di enti ed istituzioni	
	pubbliche e private, di comunità di alloggio per perso-	
	ne svantaggiate, centri di riabilitazione neu-	
	ro-motoria, case protette, per anziani e centri diurni	
	per attività specifiche onde garantire il reinserimento	
	sociale delle persone svantaggiate;	
	- la gestione e promozione di attività e servizi di ac-	
	coglienza, custodia e socializzazione per bambini e ado-	
	lescenti a carattere domiciliare, oppure entro centri	
	di servizio appositamente allestiti, o messi a disposi-	
	zione da enti pubblici e privati;	
	- la gestione e promozione di attività e servizi per	
	l'infanzia effettuati presso scuole o strutture di acco-	
	glienza appositamente allestite, anche messe a disposi-	
	zione da enti pubblici e privati;	
	- la gestione anche per conto di enti ed istituzioni	
	pubbliche e private, di strutture a ciclo residenziale	
	e semiresidenziale socioassistenziali, nonché di servi-	
	zi domiciliari, territoriali e di prossimità, nell'ambi-	
	to della Regione Calabria ed extra regionale; dotandosi	
	dei titoli abilitativi previsti nei regolamenti comuna-	

	li, regionali e nazionali rilasciati dalle amministrazioni competenti, nonché delle relative autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento istituzionale previsti per l'esercizio delle attività e l'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali e/o socio-sanitari ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia rivolti a minori, disabili, anziani, persone con problematiche psico-sociali, e al sostegno delle loro famiglie;	
	- la gestione anche per conto di enti ed istituzioni pubbliche e private, di strutture sanitarie di cura e recupero, distinte in: Nuclei specializzati per pazienti non autosufficienti, strutturalmente corrispondenti agli Hospice, alle RSA Medicalizzate o moduli da realizzarsi nell'ambito di strutture a connotazione RSA; Presidi di Riabilitazione a ciclo continuativo o diurno, per le prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socio-riabilitative in regime residenziale a persone disabili che necessitano di riabilitazione estensiva, nonché trattamenti di mantenimento, nonché strutture di Riabilitazione Estensiva Extraospedaliera;	
	i Presidi di Riabilitazione a ciclo continuativo o diurno, per le prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socio-riabilitative a minori affetti da disturbi comportamentali o di patologie di interesse neuropsichiatrico, nonché i Centri di Riabilitazione Estensiva Extraospedaliera, Ambulatoriale e Domiciliare, quali ad esempio i Centri Residenziali, le Comunità Alloggio Residenziali, i Centri Diurni per Autismo, le Comunità alloggio semiresidenziali;	
	- la gestione anche per conto di enti ed istituzioni pubbliche e private, di Strutture socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, distinte in: Unità di Cure residenziali Estensive strutturalmente riconducibili alle RSA per anziani; nuclei specializzati per pazienti con demenza (tipo Alzheimer); unità di cure intensive per SLA, nuclei specializzati per persone affette da SLA e patologie neurodegenerative affini non autosufficienti con elevata intensità di tutela sanitaria; Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili, per prestazioni terapeutiche, riabilitative e socio-riabilitative di mantenimento in regime residenziale, congiuntamente a prestazioni tutelari per disabili gravi;	
	- la gestione anche per conto di enti ed istituzioni pubbliche e private, di Strutture socio-sanitarie, a connotazione sociale a rilievo sanitario distinte in: Unità di cure residenziali di mantenimento e strutturalmente riconducibili alle Case Protette per Anziani; Residenze Protette strutturalmente riconducibili alle Case Protette per Disabili Mentali, ed alle Strutture So-	

	cio-Riabilitative a ciclo diurno già Strutture a Progetto (SAID);	
	- la gestione anche per conto di enti ed istituzioni pubbliche e private, di Strutture di accoglienza, a connotazione sociale-alberghiera finalizzate a fornire una	
	residenza a piccoli gruppi, senza particolari forme di protezione assistenziale e con assistenza sanitaria simile a quella erogata a domicilio (es. Gruppi Appartamento, Comunità Alloggio, Case Albergo, Dopo di Noi, etc.);	
	- la progettazione, organizzazione gestione ed erogazione di servizi terapeutico-riabilitativi residenziali e/o semiresidenziali, servizi pedagogico-riabilitativi	
	residenziali e/o semiresidenziali, servizi di trattamento specialistici per le alcooldipendenze, la comorbilità psichiatrica, centri diurni a bassa soglia ed unità di strada per persone dipendenti da sostanze d'abuso, Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);	
	- prestazioni integrate socio-sanitarie per contrastare dipendenza da sostanze stupefacenti, alcool, farmaci, favorendo interventi di recupero e reinserimento sociale;	
	- supporto informativo di consulenza a persone e famiglie per usufruire dei servizi utili a contrastare le varie dipendenze;	
	- servizi per la gestione di impianti telematici per il soccorso, telesoccorso. teleassistenza, telecontrollo ambientale, teleprenotazione e telemedicina;	
	- servizi di telefonia sociale e di telemedicina;	
	- servizi di servizio sociale professionale;	
	- telemedicina e telecardiologia;	
	- servizio di portantini e barellieri in tutte le strutture pubbliche e/o private;	
	- esami diagnostici domiciliari;	
	- voli sanitari;	
	- vendita e/o noleggio di presidi sanitari;	
	- vendita di apparecchi elettromedicali;	
	- vendita attrezzature di telemedicina, telecardiologia, apparecchiature di telesoccorso etc;	
	- vendita e/o noleggio ausili;	
	- vendita materiale sanitario di consumo per pazienti, anziani, disabili e/o persone temporaneamente non autosufficienti;	
	- vendita attrezzature per la disabilità in genere;	
	- vendita ausili per la localizzazione di persone anziane, disabili, malati, minori etc;	
	- vendita materiale sanitario di consumo;	
	- vendita materiale di consumo per l'igiene del paziente, anziano e/o persone temporaneamente non autosufficienti;	

	- richiedere accreditamenti e/o autorizzazioni Regionali per i servizi socio sanitari e di assistenza domiciliari per anziani, disabili, home care e/o comunque in tutti i settori in cui opera la Cooperativa;	
	- partecipare a gare di appalti pubblici in tutti i servizi e/o settori in cui opera la Cooperativa nei confronti di Enti pubblici e/o privati ed anche per strutture, assicurazioni etc.;	
	- costituire, ristrutturare, acquistare, prendere in affitto o in leasing, gestire impianti, immobili, strutture, macchinari ed attrezzature varie necessari al corretto ed efficiente svolgimento dei compiti ed attività di cui al presente articolo;	
	- programmare e gestire forme di interventi terapeutici riabilitativi nelle forme tradizionali quali fisiokinesiterapia, massoterapia, logopedia, psicomotricità e altre attività sanitarie nel rispetto delle normative in materia, a favore di fasce deboli;	
	- programmare e gestire anche servizi che prevedono forme terapeutiche alternative e non tradizionali quali socioterapia, arteterapia, "pet-therapy" e altre;	
	- promuovere l'attiva partecipazione alla vita sociale, favorendo l'inserimento nella compagine sociale, in veste di soci-associati, dei destinatari dei servizi stessi;	
	- promuovere la formazione e l'aggiornamento dei soci/associati dipendenti per il raggiungimento degli obiettivi sociali, investendo nella formazione, innovazione e ricerca;	
	- promuovere la crescita culturale, sociale, economica e sviluppare le competenze di tutti gli attori sociali (i beneficiari destinatari e soci stessi);	
	- diffondere, sostenere lo spirito di solidarietà ed il volontariato nelle attività socialmente utili e nei servizi di assistenza, cura e recupero fisico, psichico e sociale delle personesvantaggiate;	
	- organizzare incontri culturali, dibattiti sui problemi dell'handicap in particolare e dell'emarginazione in generale, del reinserimento e della partecipazione sociale;	
	- programmare, organizzare e gestire attività di animazione e promozione socio culturale, per attivare percorsi di agio sociale e/o prevenzione del disagio e dell'esclusione sociale a favore di anziani, giovani, minori e adulti;	
	- programmare e gestire forme di animazione sociale-culturale-educativa territoriale, a favore di anziani, compresa l'animazione in strutture quali circoli o case di riposo e servizi similari, adatte a prevenire il disagio e l'esclusione sociale; ovvero organizzare	

	soggiorni-vacanza quale occasione di integrazione sociale;	
	- erogazione di assistenza qualificata con finalità educative e ricreative, a domicilio o in ambienti adeguatamente destinati allo scopo, a minori in età scolare e pre-scolare, compresa l'organizzazione e la gestione di servizi di pre e post scuola e/o centri estivi e in genere attività di animazione legate al tempo libero (estate ragazzi, eventi ludicosocializzanti, soggiorni per minori);	
	- programmare e gestire forme di animazione sociale-culturale-educativa territoriale o in cosiddetti "centri aperti", ovvero animazione di strada, a favore di minori, adolescenti e giovani, adatte a prevenire il disagio e l'esclusione sociale, anche attraverso servizi di orientamento lavorativo e di sostegno all'autoprogettualità di adolescenti e giovani;	
	- organizzare e gestire servizi di segretariato sociale ed informa giovani;	
	- programmare e gestire forme di servizio sociale e di animazione a favore della prima infanzia e a sostegno della famiglia quali asili nido e servizi equivalenti ovvero scuole materne;	
	- servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari; servizi di sostegno alle funzioni genitoriali; servizi educativi ed assistenziali territoriali, scolastici e/o domiciliari; servizio di dopo scuola, a bambini nell'età prescolare e scolare; servizi a sostegno delle famiglie multiproblematiche volti a garantire la cura, la sorveglianza, la salvaguardia e lo sviluppo pedagogico - educativo;	
	- organizzare e gestire momenti ricreativi e di integrazione sociale (soggiorni climatici estivi, etc.) rivolti a persone disabili;	
	- gestione di centri diurni e/o residenziali ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate all'accoglienza, alla socializzazione e al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;	
	- gestione di centri educati rivolti al sostegno scolastico ed alla creazione di attività e laboratori ludico-creativi, con la finalità di creare un raccordo fra gli interventi promossi dalle diverse istituzioni (scuola, famiglia) cercando di attivare sinergie in modo da creare le condizioni ottimali per la crescita di ogni individuo;	
	- strutture e servizi per l'infanzia e per i minori;	
	- realizzazione di servizi rivolti a minori ed adolescenti attraverso la gestione complessiva di: comunità familiari, comunità educative, comunità di pronta acco-	

	glienza, comunità alloggio per adolescenti, nidi di in-	
	fanzia e spazi gioco, centri per l'infanzia, spazi per	
	bambini e per famiglie, centri di aggregazione	
	per bambini, bambine e adolescenti, servizi itineranti	
	per l'infanzia e per l'adolescenza, scuole materne, cen-	
	tri gioco con affido, servizi "tempo per le famiglie",	
	centri estivi, centri ricreativi, etc.;	
	- assumere ed esercitare attività di ricerca, studio,	
	divulgazione, informazione, sensibilizzazione, educazio-	
	ne ed aggiornamento medico-sanitario preventivo;	
	- curare la formazione, l'aggiornamento, la qualifica-	
	zione e la specializzazione professionale e so-	
	cio-culturale dei soci e del personale addetto ai servi-	
	zi ed attività di cui al presente articolo;	
	- la formazione professionale e socializzazione per	
	giovani e adulti destinate al primo inserimento lavora-	
	tivo e reinserimento lavorativo;	
	- l'organizzazione e gestione di corsi per la formazio-	
	ne di assistenti materiali, sia scolastici che domici-	
	liari, con appositi progetti e programmi di aggiornamen-	
	to avvalendosi di consulenti esterni alla Cooperativa,	
	previa l'autorizzazione degli organi regionali e provin-	
	ciali, e rilasciando ai soci lavoratori destinati a ta-	
	li mansioni un attestato di qualifica ed efficacia es-	
	clusivamente interna alla Cooperativa;	
	- l'orientamento scolastico e la formazione professio-	
	nale, rivolte a soggetti sia normodotati che disabili,	
	i cui programmi terranno conto delle disabilità specifi-	
	che di ogni soggetto;	
	- servizi di sostegno educativo e rieducativo, counse-	
	ling, relazioni d'aiuto, attività integrative, di anima-	
	zione e di laboratori di psicomotricità, di logopedia,	
	di musicoterapia, ippoterapia, di rilassamento, di arte-	
	terapia, di danza e movimento nonché linguistici, tea-	
	trali, fotografici, informatici e di cinema;	
	- programmare e gestire forme di servizio e di soste-	
	gno alla famiglia o ai familiari delle diverse tipolo-	
	gie di utenza che fruiscono dei servizi gestiti dalla	
	cooperativa;	
	- realizzare e distribuire pubblicazioni, a mezzo stam-	
	pa o altre forme di comunicazione multimediale, allo	
	scopo di far conoscere le attività della Cooperativa, i	
	metodi e le buone prassi utilizzate;	
	- l'orientamento scolastico e professionale e la forma-	
	zione per giovani e adulti sulle tematiche del mercato	
	del lavoro e sulle esigenze formative ad esso connesse;	
	- la realizzazione di iniziative particolari rivolte a	
	giovani, ad adulti portatori di handicap fisici, psichi-	
	ci e sensoriali, emarginati e a rischio di emarginazio-	
	ne, onde favorirne l'integrazione, l'inserimento e il	

	reinserimento sia nella società che nella realtà produt-	
	tiva;	
	- attività di gestione di aree di sosta e di trasporto	
	per nomadi, viaggianti, profughi e qualsiasi altro grup-	
	po sociale in condizioni di precarietà;	
	- servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico	
	compreso quello per portatori di handicap, con mezzi	
	propri e/o ricevuti da terzi anche affidatari dell'inca-	
	ricco; servizi di ogni genere di trasporto per portatori	
	di handicap;	
	- trasporto sociale e trasporti sanitari, con partico-	
	lare riferimento al trasporto di persone con disabi-	
	lità, ammalati, infortunati, lungodegenti, anziani, dia-	
	lizzati: con ambulanze, autovetture e furgoni, attrezza-	
	ti e non, con o senza assistenza medica e/o paramedica,	
	con mezzi propri e/o altrui, avvalendosi anche dell'ope-	
	rato di terzi;	
	- trasporto sanitario in ambulanza da soccorso;	
	- trasporto in ambulanza da rianimazione;	
	- servizio di emergenza 118 con ambulanza e/o automedi-	
	ca in appalto secondo le leggi vigenti;	
	- gestione del servizio di ambulanze per enti pubblici	
	e privati, per lo svolgimento di servizi vari;	
	- richiedere accreditamenti e/o autorizzazioni Regiona-	
	li per il servizio di Trasporto sanitario;	
	- trasporto di sangue, emoderivati, organi, attrezzatu-	
	re, farmaci e altri materiali, nel limite consentito	
	dalle leggi vigenti, per conto proprio e/o di terzi,	
	via terra, mare, fluviale, ferroviaria o aerea;	
	- trasporto di persone con automezzi di qualsiasi gene-	
	re, di proprietà e/o di terzi, sia in Italia che all'e-	
	stero, anche a carattere turistico, di interesse cultu-	
	rale, delle tradizioni popolari e/o enogastronomiche, e-	
	sclusivamente quale attività sussidiaria a quella prin-	
	cipale;	
	- consulenza, assistenza e formazione, generale e spe-	
	cifica, su tutti i settori in cui opera la Cooperativa;	
	- servizio di portierato sociale;	
	- servizio ausiliario/inservientistico;	
	- sportello sociale, sportelli o centri informa giova-	
	ni e/o donne; servizi e strutture per stranieri e citta-	
	dini dei paesi terzi;	
	- centro di ascolto;	
	- centri di aggregazione giovanile.	
	In relazione a quanto previsto dalla lettera B) del-	
	l'art.1 della legge 381/1991, la cooperativa intende	
	poi realizzare i propri scopi sociali attraverso l'integ-	
	razione lavorativa di persone socialmente svantaggia-	
	te, in misura non inferiore al 30% dei lavoratori impie-	
	gati in attività produttive ai sensi della Legge	

	381/91, attraverso lo sviluppo e la gestione di atti-	
	ività agricole, industriali, commerciali e/o di servizi,	
	con particolare, ma non esclusivo, riferimento a:	
	- la gestione e la realizzazione di servizi nei setto-	
	ri del giardinaggio, florovivaistico, agricolo in gene-	
	re, restauro ambientale, ecologia ambientale, educazio-	
	ne ambientale, turismo, agriturismo con annessa ristora-	
	zione e catering, servizi di produzione e confezionamen-	
	to di prodotti dolciari di ogni genere e tipo con annes-	
	sa commercializzazione del prodotto finito, attività a-	
	gricole di ogni genere e tipo con annessa commercializ-	
	zazione del prodotto finito, apicoltura e lavorazione	
	del miele con annessa commercializzazione dei relativi	
	prodotti; gestione, manutenzione e custodia di parcheg-	
	gi e immobili, spiagge, piscine, parchi ed ogni cosa re-	
	lativa al verde pubblico; servizi di confezionamento e	
	decorazioni di oggetti in creta, plastica, porcellana,	
	pasta e stoffe;	
	- l'organizzazione e gestione di attività legate a: tu-	
	rismo sostenibile, turismo ecologico - ambientale, turi-	
	simo religioso, gestione di servizi legati alle attività	
	turistiche, gestione di centri di vacanze sociali, di	
	case-vacanze, gestione, commercializzazione e promozio-	
	ne di pacchetti turistici attraverso la valorizzazione	
	dei beni storici, culturali, architettonici, archeologi-	
	ci e ambientali e di tutte le attività volte alla riva-	
	lutazione del territorio locale, regionale e più in ge-	
	nerale nazionale;	
	- attività di valorizzazione dei beni culturali ed am-	
	bientali;	
	- gestire attività produttive e commerciali in proprio	
	e per conto terzi, con valenze educativo-occupazionali	
	e terapeutiche, all'interno delle diverse forme di ser-	
	vizi sociali, residenziali o semiresidenziali, rivolte	
	ad anziani, disabili, malati psichiatrici, minori, ado-	
	lescenti, giovani e adulti in stato di disagio sociale,	
	e finalizzate (le attività produttive e commerciali) al-	
	l'avviamento e/o all'inserimento lavorativo o al mante-	
	nimento di un elevato livello di benessere psi-	
	co-fisico;	
	- la gestione di attività di ristoro: bar, ristoranti,	
	pizzerie, rosticcerie, gelaterie, mense aziendali, men-	
	se sociali, refettori scolastici e di strutture ricetti-	
	ve e di intrattenimento pubbliche e private;	
	- gestione di mense, ristoranti, agriturismo, campeg-	
	gi, bar, impianti sportivi, docce ed altri servizi aper-	
	ti al pubblico e servizi connessi quali attività di lo-	
	gistica e di magazzino;	
	- gestione di attività alberghiere ed extra alberghie-	
	re, nonché di strutture ricettive quali alberghi, ostel-	

	li, rifugi e centri residenziali;	
	- gestione di attività e servizi per case alloggio per disabili;	
	- attività finalizzata alla produzione, preparazione, confezionamento, distribuzione, consegna, trasporto e commercializzazione di prodotti sia al dettaglio che al minuto, sia alimentari che non alimentari, nuovi ed usati, in luogo chiuso ed in luogo aperto, proprio o di terzi, anche in collaborazione con altri enti e associazioni per il raggiungimento dello scopo mutualistico;	
	- attività di centro cottura per la produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti	
	- servizi di catering e banqueting;	
	- l'intermediazione e promozione commerciale per i propri clienti, rivendita di prodotti, attrezzature-abbigliamento e/o servizi;	
	- commercio al dettaglio di prodotti-attrezzature, abbigliamento e/o servizi in forma stabile, temporanea, ambulante anche tramite commercio elettronico, etc.;	
	- produzione e commercio di gadgets e articoli da regalo in genere;	
	- produzione, preparazione e vendita di piante, erbe e fiori officinali;	
	- attività di sartoria in genere;	
	- lavanderia, stireria, pulitura a secco;	
	- laboratori di lavanderia e stireria industriale, noleggio, lavaggio, ripristino, stiratura e confezionamento di biancheria e prodotti tessili in genere;	
	- organizzazione manifestazioni, meeting, convegni, assemblee nazionali ed internazionali;	
	- l'organizzazione e la gestione di eventi di ogni genere, fiere, manifestazioni, congressi, convegni, seminari, feste, performance, concerti, sfilate, mercatini, esposizioni, mostre, concorsi nell'ambito regionale, nazionale e dell'U.E.;	
	- gestione di: mailing, banche dati;	
	- pubblicazione riviste, libri e periodici;	
	- archiviazione dati e videoscrittura;	
	- trascrizione in braille;	
	- servizi in campo informatico, ed in particolare consulenze, programmazione e produzione di software, installazioni e assistenza all'utente finale, servizi Internet e Intranet, ed in generale ogni attività connessa;	
	- digitazione, elaborazione e stampa dati, catalogazioni e archiviazione per enti pubblici e privati anche su supporti magnetici, elaborazione e registrazione elettronica di dati;	
	- impaginazione grafica ed attività simili e/o connesse, grafica web e servizi internet;	

	- gestione di attività editoriali e pubblicitarie rela-	
	tive allo scopo e all'oggetto sociale;	
	- servizi di fotocomposizione e stampa, rilegature, e-	
	laborazioni grafiche, promozione di attività editoriale	
	e pubblicitaria; distribuzione volantini e materiale	
	pubblicitario, affissioni;	
	- distribuzione volantini e materiale pubblicitario,	
	affissioni;	
	- ritiro e consegna corrispondenza per enti pubblici e	
	privati;	
	- servizi di telemarketing, ed indagine di mercato;	
	- servizi di consulenza di genere attraverso proprie	
	attività di segretariato sociale utilizzando, nelle spe-	
	cie, i soci volontari specialistici nella materia, circa	
	il conseguimento del riconoscimento dell'invalidità	
	civile, dell'assegno di invalidità e dell'idoneità di	
	accompagnamento e di ogni altro beneficio elargito, ai	
	sensi delle vigenti normative degli enti pubblici e/o	
	dai ministeri preposti; servizi nel settore della prote-	
	zione civile;	
	- elaborazione di dati, effettuazione di servizi ammi-	
	nistrativi, contabili e di segreteria di ogni genere;	
	- attività di supporto per le funzioni di ufficio e al-	
	tri servizi di supporto alle imprese;	
	- la creazione e la gestione di strutture culturali,	
	informatiche e sportive: siti internet, biblioteche, e-	
	meroteche, videoteche, discoteche, cinema, teatri, cen-	
	tri sportivi;	
	- la gestione di parcheggi auto, depositi di biciclet-	
	te, lavaggio auto e servizi di portierato, vigilanza e	
	custodia di immobili privati e pubblici, con relativi	
	servizi di intervento in occasione di emergenze, di pri-	
	mo soccorso e antincendio;	
	- gestione, pulizia e manutenzione di aree verdi urba-	
	ne, parchi, aree SIC, giardini, boschi, spiagge, lidi;	
	- lavori di pulizia presso uffici, locali, strutture	
	residenziali, aree interne ed esterne, pubbliche e pri-	
	vate; la raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urba-	
	ni; promozione della raccolta differenziata e di compor-	
	tamenti ecocompatibili;	
	- lavori di pulizia, sanificazione, disinfezione, de-	
	rattizzazione e disinfestazione e le attività ad essi	
	accessorie da eseguire presso enti pubblici e privati,	
	presso qualsiasi persona sia mediante contratti di ap-	
	palto che in altra forma;	
	- servizi di sanificazione di attrezzature medico sani-	
	tarie;	
	- servizi di spazzamento manuale e con ausilio di mez-	
	zi meccanici;	
	- servizi di trasporto di cose e persone;	

	- autotrasporto di persone con particolare riguardo al-	
	le persone svantaggiate;	
	- trasporto di merci in conto proprio o per conto ter-	
	zi ed esercizio delle attività connesse e accessorie;	
	- consegne e ritiri a domicilio;	
	- lavori di facchinaggio, distribuzione e trasporti va-	
	ri anche per conto terzi;	
	- promozione e la gestione di qualunque altra attività	
	connessa e affine con le precedenti.	
	Il lavoro dei soci, in rapporto alla qualità, quantità	
	e tipo di prestazione svolta in relazione allo scopo so-	
	ciale, sarà ricompensato utilizzando il ricavato deri-	
	vante dall'esercizio della società, previa deduzione	
	dei costi, spese ed accertamenti vari.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno	
	svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di e-	
	sercizio di professioni per le quali si è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi od elenchi.	
	La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connes-	
	sa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perse-	
	guimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le	
	operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute ne-	
	cessarie e utili per la realizzazione dell'oggetto so-	
	ciale o comunque sia direttamente che indirettamente at-	
	tinenti al medesimo, nonché compiere tutti gli atti, le	
	transazioni e concludere tutte le operazioni contrattua-	
	li di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e ban-	
	caria, necessaria e utili per la realizzazione degli	
	scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richie-	
	dere contributi e finanziamenti a ogni livello istitu-	
	zionale, comprese l'Unione Europea, banche private e	
	d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocol-	
	li d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare	
	quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissa-	
	ti. La Cooperativa potrà inoltre dare l'adesione ad en-	
	ti ed organismi economici o finanziari, diretti a conso-	
	lidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordi-	
	nare le attività previdenziali, assistenziali e mutuali-	
	stiche.	
	La Cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo co-	
	operativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies	
	c.c.	
	La Cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanzia-	
	mento stimolando lo spirito di previdenza e di rispar-	
	mio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusiva-	
	mente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.	
	La Cooperativa potrà infine emettere strumenti finan-	
	ziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad	
	investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c.	
	La Cooperativa potrà realizzare ogni altra attività di-	

	rettamente o indirettamente finalizzata al raggiungimen-	
	to degli scopi sociali. In questo senso la Cooperativa	
	può aderire alle centrali cooperative come AGCI, Lega-	
	coop, Confcooperative, etc.	
	La Cooperativa, senza finalità di lucro, si propone di	
	richiedere finanziamento e contributi da Enti pubblici	
	e privati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà inoltre:	
	- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qual-	
	siasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti	
	cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi,	
	nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi	
	vigenti;	
	- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualisti-	
	che, previdenziali, assistenziali culturali e ricreati-	
	ve sia con creazione di apposite sezioni, sia con parte-	
	cipazione ad Organismi ed Enti idonei.	
	La Cooperativa non potrà esercitare attività finanzia-	
	ria nei confronti del pubblico.	
	TITOLO III - SOCI	
	Articolo 8 - Requisiti e categorie dei soci.	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non	
	può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci le persone di ambo i sessi, che ab-	
	biano compiuto il diciottesimo anno di età, che eserci-	
	tano attività professionale attinenti alla natura del-	
	l'attività della Cooperativa o che, per la loro capa-	
	cità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	professionale, possano partecipare direttamente ai lavo-	
	ri della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo e-	
	sercizio ed al suo sviluppo.	
	Possono, altresì, essere soci soggetti diversi dalle	
	persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche	
	pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il fi-	
	nanziamento e lo sviluppo delle attività delle coopera-	
	tive sociali.	
	Inoltre, possono essere soci anche operatori tecnici	
	ed amministrativi, in numero strettamente necessario al	
	buon funzionamento della cooperativa.	
	Oltre alle categorie dei Soci Fondatori e dei Soci Coo-	
	operatori, possono far parte della Cooperativa i Soci	
	Fruitori, che godono, a vario titolo, direttamente o in-	
	direttamente, dei servizi prestati dalla stessa Coopera-	
	tiva, nonché i Soci Volontari, nel rispetto delle pre-	
	scrizioni di cui alla legge n. 381/91, e persone giuri-	
	diche nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.	
	11 della stessa legge.	
	Ogni Socio è iscritto in apposita sezione del Libro So-	
	ci in base all'appartenenza a una delle sopradescritte	
	categorie. Ai Soci Volontari non si applicano i contrat-	

	ti collettivi di lavoro, ad eccezione delle norme in ma-	
	teria di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro	
	e le malattie professionali. Ad essi può essere soltan-	
	to corrisposto il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate, sulla base di parametri stabi-	
	liti dall'organo amministrativo. Le loro prestazioni	
	non concorrono alla determinazione dei costi di servi-	
	zio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applica-	
	zione delle norme di cui sopra e ai suddetti rimborsi.	
	Nella gestione dei servizi da effettuarsi in applica-	
	zione dei contratti stipulati con amministrazioni pub-	
	bliche, le prestazioni dei soci volontari possono esse-	
	re utilizzate in misura complementare e non sostitutiva	
	rispetto ai parametri di impiego di operatori professio-	
	nali previsti dalle norme vigenti.	
	Possono essere ammessi anche, quali Soci Sovventori,	
	le persone fisiche che partecipano a programmi, anche	
	pluriennali, di sviluppo, ristrutturazione, potenziamen-	
	to o ammodernamento aziendale.	
	La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari sen-	
	za diritti di amministrazione da offrire in sottoscri-	
	zione solo ad investitori qualificati, ai sensi del-	
	l'art. 2526 c.c.	
	Articolo 9 - Procedura di ammissione.	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguen-	
	ti dati ed elementi:	
	a) l'indicazione del cognome e nome, luogo e data di	
	nascita, residenza, cittadinanza;	
	b) l'indicazione della effettiva attività di lavoro,	
	della eventuale capacità professionale maturata nei set-	
	tori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle speci-	
	fiche competenze possedute nonché del tipo e delle con-	
	dizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio	
	intende instaurare in conformità con il presente statu-	
	to e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di a-	
	ver preso visione;	
	c) il numero delle quote che si propone di sottoscrive-	
	re, il cui valore nominale non potrà essere inferiore o	
	superare il limite massimo fissato dall'art. 2525 del	
	codice civile;	
	d) il versamento dell'eventuale sovrapprezzo;	
	e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai	
	Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli Organi Sociali della Cooperativa;	
	f) la categoria di soci a cui chiede di essere iscrit-	
	to.	
	Se il richiedente è un Ente, la domanda deve essere	
	corredata da copia della deliberazione dell'organo com-	
	petente, dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché	

	dall'indicazione della persona delegata alla rappresen-	
	tanza.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei re-	
	quisiti di cui all'art. 8 e l'inesistenza delle cause	
	di incompatibilità di cui all'art. 11 del presente Sta-	
	tuto, delibera in ordine alla domanda entro trenta gior-	
	ni dalla sua presentazione, con provvedimento di acco-	
	glimento che verrà comunicato all'interessato ed annota-	
	to nel libro dei soci. La delibera di ammissione diven-	
	terà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo	
	che da parte del nuovo ammesso siano effettuati i versa-	
	menti di cui all'art. 10.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammis-	
	sione senza che siano stati effettuati detti versamen-	
	ti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà	
	essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere	
	nuovamente deliberata.	
	In caso di reiezione della domanda di ammissione, l'or-	
	gano amministrativo deve motivare il rifiuto di ammis-	
	sione, e comunicarlo all'interessato entro sessanta	
	giorni dalla relativa delibera, e annualmente riferire	
	nella relazione al bilancio i criteri usati nella deli-	
	berazione di ammissione dei nuovi soci.	
	Il socio non ammesso può, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione	
	si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della sua	
	prima successiva convocazione.	
	La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è i-	
	nappellabile.	
	Articolo 10 - Obblighi dei soci.	
	Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo di cui	
	al successivo punto d) se e nella misura stabilita dal-	
	l'Assemblea dei soci e sottoscrivere la quota di cui al	
	precedente art. 9.	
	Di conseguenza sono obbligati:	
	a) al versamento delle quote sottoscritte con le moda-	
	lità e nei termini previsti dal successivo art. 23);	
	b) all'osservanza dello statuto, dei Regolamenti e delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli Organi socia-	
	li;	
	c) a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa, se-	
	condo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel	
	regolamento interno;	
	d) se e nella misura stabilita dall'Assemblea dei So-	
	ci, a sottoscrivere la/e quota/e, di cui al precedente	
	art. 9, e al versamento del sovrapprezzo, determinato	
	dall'Assemblea dei soci, ai sensi del terzo comma del-	
	l'art. 2528 c.c.	
	Articolo 11 - Incompatibilità, divieti e categoria dei	
	Soci Speciali.	

	E' fatto divieto ai soci, tranne a quelli che rivesta-	
	no funzioni amministrative, di iscriversi contemporanea-	
	mente ad altre cooperative o associarsi a società che	
	perseguono identici scopi sociali o che, comunque, e-	
	splicano attività concorrente, salvo specifico assenso	
	del Consiglio di Amministrazione.	
	E' altresì vietato al socio cooperatore di prestare la-	
	vorò subordinato a favore di terzi esercenti imprese	
	che operino in concorrenza con la Cooperativa, nonché	
	svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifi-	
	co assenso del Consiglio di Amministrazione.	
	Ai soci, momentaneamente non impegnati in modo diretto	
	nella produzione della Cooperativa, è consentito di	
	svolgere attività analoghe a quelle della Cooperativa,	
	sia in proprio, sia assumendo partecipazione in altre	
	cooperative, sia in virtù di rapporto di lavoro subordi-	
	nato, soltanto su espressa autorizzazione del Consiglio	
	di Amministrazione.	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti pre-	
	visiti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperato-	
	ri in una categoria speciale in ragione dell'interesse	
	alla loro formazione professionale o al loro inserimen-	
	to nella Cooperativa. Nel primo caso, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria di Soci Speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro forma-	
	zione professionale in ragione del perseguimento degli	
	scopi sociali ed economici, in coerenza con le strate-	
	gie di medio e lungo periodo della Cooperativa. Nel se-	
	condo caso, l'organo amministrativo può ammettere alla	
	categoria dei Soci Speciali coloro che sono in grado di	
	concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali ed economici, in coerenza con le stra-	
	tegie di medio e lungo periodo della Cooperativa.	
	Il provvedimento di ammissione dell'organo amministra-	
	tivo in conformità con quanto previsto da apposito rego-	
	lamento stabilisce:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento	
	del Socio Speciale;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si artico-	
	lano le fasi di formazione professionale o di inserimen-	
	to nell'assetto produttivo della Cooperativa;	
	- la quota che il Socio Speciale deve sottoscrivere al	
	momento dell'ammissione, in misura comunque non superio-	
	re al 50% di quella prevista per i Soci Ordinari.	
	Ai Soci Speciali può essere erogato il ristorno anche	
	in misura inferiore ai Soci Ordinari, in relazione ai	
	costi di formazione professionale o di inserimento nel-	
	la Cooperativa. Ai Soci Speciali non spetta comunque	
	l'attribuzione dei ristorni nella forma di aumento del	
	capitale sociale o di emissione di strumenti finanzia-	

	ri. Il Socio appartenente alla categoria speciale, ha	
	il diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il	
	diritto del voto solamente in occasione delle assemblee	
	ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.	
	Non può rappresentare, in assemblea, altri soci. Il So-	
	cio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore della Cooperativa. I Soci Specia-	
	li non possono esercitare i diritti previsti dall'art.	
	2545-bis del c.c. I Soci Speciali possono recedere nei	
	casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il re-	
	cesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le. I Soci Speciali possono essere esclusi, anche prima	
	della data di scadenza del periodo di formazione od in-	
	serimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od in-	
	serimento, il Socio Speciale è ammesso a godere i dirit-	
	ti che spettano agli altri Soci Cooperatori a condizio-	
	ne che, come previsto dal provvedimento di ammissione	
	dal regolamento, egli abbia rispettato i doveri inerenti	
	la formazione professionale, conseguendo i livelli	
	qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero ab-	
	bia rispettato gli impegni di partecipazione all'atti-	
	vità economica della Cooperativa, finalizzati al pro-	
	prio inserimento nell'organizzazione aziendale. In ogni	
	caso l'organo amministrativo deve comunicare la delibera	
	di ammissione in qualità di Socio Ordinario all'inte-	
	ressato secondo le modalità previste dal presente statuto.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli,	
	l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento	
	di esclusione nei confronti del Socio Speciale.	
	TITOLO IV - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	Articolo 12 - Perdita della qualifica di socio.	
	La qualità di Socio si perde per recesso, decadenza, e-	
	sclusione, per causa di morte o scioglimento della per-	
	sona giuridica socia.	
	Per i Soci Lavoratori si perde automaticamente anche	
	quando viene meno il rapporto di lavoro per licenziamen-	
	to, dimissioni, etc.	
	Articolo 13 - Recesso del socio.	
	I Soci possono recedere dalla Cooperativa nei casi pre-	
	visiti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti	
	per l'ammissione, o in caso di inabilitazione al la-	
	voro o di trasferimento.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorra-	
	no i motivi che, a norma della legge e del presente sta-	
	tuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dal-	
	la ricezione della dichiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, l'or-	
	gano amministrativo deve darne immediata comunicazione	

	al Socio il quale, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione al tribunale territorialmente competente.	
	Il recesso si perfeziona a tutti gli effetti con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la Cooperativa proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.	
	Articolo 14 - Decadenza del socio.	
	La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti, inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori della Cooperativa.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa, l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, ha effetto dalla ricezione della comunicazione al Socio e dall'annotazione nel libro dei Soci.	
	Articolo 15 - Esclusione del socio.	
	L'esclusione del socio è deliberata dall'organo amministrativo e può avere luogo:	
	a) per inabilitazione, interdizione o fallimento o per condanna ad una pena che comporta l'interdizione a pubblici uffici o per condanna per gravi reati contro il patrimonio o la persona, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;	
	b) per gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dal presente Statuto, dai regolamenti del rapporto mutualistico;	
	c) per avere in qualunque modo arrecato danni gravi alla Cooperativa;	
	d) per la mancata esecuzione, in tutto o in parte, senza giustificato motivo, del pagamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;	
	e) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa;	

	f) per una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 11);	
	g) per avere svolto o tentato di svolgere attività in concorrenza con gli interessi sociali;	
	h) per provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Interno e delle norme inderogabili in materia di lavoro subordinato.	
	Contro l'esclusione, il socio può proporre opposizione al Tribunale territorialmente competente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel Libro dei Soci in caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.	
	Articolo 16 - Comunicazione della decadenza o esclusione.	
	Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta, o mediante qualsiasi altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione (posta elettronica certificata, etc.).	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.	
	Articolo 17. Rimborsi.	
	I soci receduti, decaduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato, a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei Soci, ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 22 del presente statuto, e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, diventa operativo.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.	
	In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire	

	la Cooperativa ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate la corresponsione dei relativi interessi legali.	
	Articolo 18 - Morte del socio.	
	In caso di morte del Socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente art. 17, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.	
	Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e, in caso di pluralità di eredi, debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.	
	Articolo 19 - Richiesta di rimborsi.	
	I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 17 e 18.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovante che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.	
	Entro un anno dalla cessazione, il socio risponde verso la Cooperativa per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre, dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della Cooperativa.	
	TITOLO V - TRATTAMENTO DEI SOCI LAVORATORI	
	Articolo 20 - Regolamento Interno.	
	Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono disciplinati da apposito "Regolamento Interno", che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.	
	Il "Regolamento Interno", redatto dal Consiglio di Am-	

	ministrazione, è approvato dalla Assemblea dei soci con le maggioranze di legge.	
	Il "Regolamento Interno" dovrà contenere quanto indicato all'art. 6 della L. 3 aprile 2001 n. 142 e dovrà essere depositato entro trenta giorni dalla approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.	
	Articolo 21 - Trattamento del socio lavoratore.	
	Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato, rispettivamente, in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa.	
	Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.	
	Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il Socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la Cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.	
	Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.	
	TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE	
	Articolo 22 - Patrimonio sociale.	
	Il patrimonio sociale della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci cooperatori, ciascuna del valore di euro 100,00 (cento);	
	b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 27 e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci recedenti o esclusi;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti o esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;	
	d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;	
	e) dai prestiti sociali, i cui importi non potranno su-	

	perare i limiti indicati dall'art. 10 della legge	
	59/1992;	
	f) da qualunque liberalità, contributi, oblazioni che	
	pervenissero alla Cooperativa per essere impiegati al	
	fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Coope-	
	rativa con il suo patrimonio.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i so-	
	ci.	
	Articolo 23 - Capitale sociale.	
	Il capitale sociale, sottoscritto in denaro, potrà es-	
	sere versato in più soluzioni e più precisamente:	
	a) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della	
	sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio	
	di Amministrazione.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche median-	
	te conferimenti di beni in natura e di crediti; per le	
	modalità di conferimento si applicano le disposizioni	
	in materia previste dal Codice Civile.	
	Articolo 24 - Disciplina delle quote.	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vin-	
	coli, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consi-	
	glio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2530 c.c. e	
	con le modalità previste nel medesimo articolo.	
	In caso di trasferimento per atto tra vivi, gli altri	
	soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto.	
	Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti rego-	
	le e condizioni: il socio che intenda vendere le pro-	
	prie quote nominative dovrà comunicare, a mezzo di let-	
	tera raccomandata con ricevuta di ritorno, a tutti gli	
	altri soci, la propria volontà di alienare le proprie	
	quote. Ognuno degli altri soci potrà, entro trenta gior-	
	ni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il	
	diritto di prelazione inviando al socio alienante, sem-	
	pre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ri-	
	torno, la propria volontà in tal senso. Durante la pen-	
	denza del termine, l'offerta del socio alienante è irre-	
	vocabile. Qualora il corrispettivo richiesto dal socio	
	cedente o comunque offertogli da un terzo apparisse su-	
	periore al reale ed effettivo valore delle quote, i so-	
	ci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesi-	
	mo termine di trenta giorni dal ricevimento della comu-	
	nicaione stessa, avranno facoltà di ricorrere al Colle-	
	gio Arbitrale, promuovendone la costituzione con la ri-	
	chiesta indirizzata al Presidente della Camera di Com-	
	mercio territorialmente competente in base al luogo in	
	cui ha sede la Cooperativa che provvederà a nominare	
	tre arbitri che, riunitisi in collegio, funzioneranno	
	con i criteri di cui all'art. 40 del presente statuto.	

	Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il corri-	
	spettivo dovuto per la cessione delle quote in rapporto	
	al valore effettivo e reale della società e ne darà co-	
	municazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritor-	
	no al socio alienante e al socio o ai soci esercitanti	
	il diritto di prelazione. Le quote del socio alienante	
	saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercita-	
	to il diritto di prelazione in parti uguali fra loro.	
	TITOLO VII - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI	
	Articolo 25 - Esercizio Sociale.	
	L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si	
	chiude il trentuno dicembre di ogni anno.	
	Articolo 26 - Bilancio.	
	L'Organo amministrativo provvede alla redazione del bi-	
	lancio annuale, comprensivo dello stato patrimoniale,	
	del conto economico e della nota integrativa, secondo i	
	criteri di oculata prudenza ed applicando le norme lega-	
	li nonché redigendo la relazione al bilancio nella qua-	
	le dovranno essere specificatamente indicati i criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento de-	
	gli scopi mutualistici e statutari in conformità con il	
	carattere cooperativo della Cooperativa, nonché quan-	
	t'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.	
	Il bilancio sarà approvato dai soci entro 120 (cento-	
	venti) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, op-	
	pure entro 180 (centottanta) giorni, qualora, a giudi-	
	zio dell'organo amministrativo, lo richiedano particola-	
	ri esigenze relative alla struttura ed all'oggetto del-	
	la società. Gli amministratori e gli eventuali sindaci,	
	ai sensi dell'art. 2545 c.c., nella relazione che accom-	
	pagna il bilancio, devono indicare specificamente i cri-	
	teri seguiti nella gestione sociale per il conseguimen-	
	to dello scopo mutualistico, nonché documentare nella	
	nota integrativa le condizioni di prevalenza mutualisti-	
	ca ai sensi dell'art. 2513 c.c.	
	A norma dell'articolo 9, comma 2, del d.lgs. 112/2017,	
	l'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il	
	registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito in-	
	ternet il bilancio sociale redatto secondo linee guida	
	adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle po-	
	litiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Ter-	
	zo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g),	
	della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra	
	gli altri elementi, della natura dell'attività esercita-	
	ta e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fi-	
	ni della valutazione dell'impatto sociale delle atti-	
	vità svolte.	
	Articolo 27 - Destinazione degli utili.	
	Nel caso di residui passivi, l'Assemblea delibera sul-	
	la copertura delle perdite.	

	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla di-	
	stribuzione dei residui attivi, destinandoli:	
	a) almeno il 30% (trenta per cento) a fondo di riserva	
	ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi	
	forma, sia durante la vita della società che all'atto	
	del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti	
	di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;	
	b) una quota pari al 3% (tre per cento), alla costitu-	
	zione e all'incremento dei Fondi Mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della Cooperazione costituito	
	dall'Associazione nazionale di rappresentanza, assisten-	
	za e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai	
	sensi dell'art.11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59,	
	cui la Cooperativa aderisca; in difetto di tale adesio-	
	ne detta quota del 3% (tre per cento) sarà devoluta al	
	Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;	
	c) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che	
	approva il bilancio, ai fini mutualistici;	
	d) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che	
	approva il bilancio, all'erogazione di un dividendo ai	
	soci cooperatori che non potrà superare, in ogni caso,	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumen-	
	tato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivi-	
	vamente versato; nel tassativo rispetto di tale limite	
	massimo il dividendo erogato ai titolari di strumenti	
	finanziari eventualmente in circolazione e posseduti	
	dai soci cooperatori sarà del due per cento più elevato	
	di quello erogato ai soci in base alle quote da questi	
	ultimi detenute;	
	e) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che	
	approva il bilancio, ad aumento gratuito del capitale	
	sociale sottoscritto e versato, nel tassativo limite	
	massimo della variazione dell'indice nazionale generale	
	annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e	
	impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica	
	(Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'	
	esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti;	
	in alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo	
	potrà acquistare o rimborsare quote della Cooperativa	
	con le modalità previste all'art. 2529 del Codice Civile;	
	f) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che	
	approva il bilancio, ad integrazione delle retribuzioni	
	dei Soci lavoratori nel tassativo rispetto delle previ-	
	sioni del terzo comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29	
	settembre 1973 n. 601 e dell'articolo 7 del Regio Decreto	
	12 febbraio 1911 n. 278 (approvazione del regolamento	
	relativo alla concessione di appalti Società Cooperative	
	di produzione e lavoro e alla costituzione dei con-	
	sorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici);	

	g) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che	
	approva il bilancio, alla costituzione o all'incremento	
	di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale.	
	L'Assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla	
	destinazione di cui alle lettere c), d), e) e f) che la	
	totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato	
	alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di	
	cui alla lettera a) o a quello di cui alla lettera g).	
	Il criterio di imputazione delle somme che la Cooperati-	
	va potrà attribuire ai Soci a titolo di ristorni sarà	
	determinato dalla media ponderata delle percentuali re-	
	lative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai	
	soci nella Cooperativa, nonché alle acquisizioni effet-	
	tuate dai Soci nella Cooperativa. Tali prestazioni, ap-	
	porti o acquisizioni al momento delle transazioni con i	
	Soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori.	
	Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle	
	risultanze di bilancio, la Cooperativa rileverà la	
	percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi	
	o negativi) sulla scorta della percentuale delle	
	transazioni operate con i soci rispetto a quelle tota-	
	li. Accertati i ristorni, la Cooperativa potrà delibera-	
	re (in caso di ristorni positivi) in alternativa:	
	a) di distribuirli in denaro o in natura;	
	b) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle	
	quote possedute;	
	c) di distribuirli mediante emissione di strumenti fi-	
	nanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamen-	
	to dovrà essere conforme al dettato legislativo.	
	TITOLO VIII - ORGANI SOCIALI	
	Articolo 28 - Organi della Cooperativa.	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei Soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) l'Organo di Controllo, se nominato;	
	d) il Revisore, se nominato.	
	Articolo 29 - L'Assemblea dei Soci.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi median-	
	te avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la	
	data della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, a trasmet-	
	tersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ri-	
	cevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale	
	della sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima del-	
	l'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sem-	
	pre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi rite-	
	nuti opportuni tra i seguenti: lettera consegnano a ma-	

	no o comunque trasmessa tramite servizio postale pubblico o privato, ovvero telefax o posta elettronica (e-mail) o posta elettronica certificata (p.e.c.).	
	In aggiunta a tale forma di pubblicità, il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: e-mail, P.E.C., lettera raccomandata, pubblicazione sul sito web della Cooperativa, nonché mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazioni diffusi nella zona in cui ha sede la Cooperativa).	
	L'Assemblea si riterrà validamente costituita, anche senza regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i soci, in proprio o per delega, e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.	
	L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza, etc.), a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.	
	L'Assemblea dei soci:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo; delibera sulla destinazione degli utili nei limiti di legge e di statuto;	
	2) delibera l'approvazione del bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;	
	3) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	4) determina l'eventuale compenso per gli amministratori ed il compenso per i componenti dell'Organo di Controllo o per il revisore, se nominati;	
	5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di Controllo o del Revisore, se nominati;	
	6) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto e predisposti dell'organo amministrativo;	
	7) delibera le modificazioni dell'atto costitutivo, la	

	proroga della durata e lo scioglimento anticipato della Cooperativa;	
	8) delibera la trasformazione della Cooperativa qualora consentito dalla legge, nonché la nomina dei liquidatori, definendone i poteri;	
	9) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo.	
	L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni o, eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della Cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa. L'Assemblea, inoltre, si riunisce ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, se nominato, o da almeno un terzo dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti (20) giorni dalla data della richiesta.	
	Le proposte di competenza dell'Assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dal Consiglio di Amministrazione nel modo più semplice ai Soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.	
	Articolo 30 - Quorum costitutivi e deliberativi.	
	In prima convocazione, l'Assemblea, quale che sia l'ordine del giorno, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentanti aventi diritto al voto.	
	L'assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente a maggioranza assoluta su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e sulla liquidazione della Cooperativa, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentanti aventi diritto al voto.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, comunque sempre con scrutinio palese.	
	Articolo 31 - Diritto di voto.	
	Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta	

	giorni.	
	Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente alla medesima categoria, che non sia componente dell'Organo di Controllo o revisore e salvi eventuali altri divieti di legge, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di tre soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.	
	Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari formeranno una Assemblea separata funzionante a norma dell'art. 2541 del codice civile.	
	Ai Soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote sottoscritte, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.	
	Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile, integrate da quelle previste per l'Assemblea nelle S.r.l.	
	Articolo 32 - Presidenza e verbalizzazione delle Assemblee.	
	L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza, a presiedere l'Assemblea sarà un socio eletto dall'Assemblea stessa.	
	L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente. Il verbale delle Assemblee dei soci deve essere redatto dal Notaio qualora abbia ad oggetto modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, lo scioglimento della società, fusioni, scissioni ed in ogni altro caso stabilito dalla legge.	
	Il verbale deve, tra l'altro, indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.	
	Articolo 33 - Consiglio di Amministrazione.	
	La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri a cinque membri, e	

	il cui numero viene stabilito dall'Assemblea dei Soci.	
	Possono fare parte del Consiglio di Amministrazione soci o non soci, ma la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere costituita da soci cooperatori.	
	I mandatari o i designati delle persone giuridiche possono essere nominati amministratori.	
	Per organo amministrativo nel presente statuto si intende il Consiglio di Amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi. I componenti del Consiglio di Amministratore sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.	
	L'Assemblea determina l'eventuale compenso per gli amministratori, determinabile anche in relazione al risultato della gestione; l'Assemblea potrà assegnare agli amministratori un trattamento di fine mandato.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Cooperativa.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente, se non ha già provveduto in merito l'Assemblea, e può delegare parte delle proprie attribuzioni, determinandole nella deliberazione e nei limiti di legge, ad uno o più degli amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; in particolare non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Non possono assumere la presidenza del consiglio di amministrazione della cooperativa, ai sensi dell'art. 7, comma 2, D. lgs 112/2017, i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, degli enti con scopo di lucro e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni novanta giorni, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due Consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire o consegnare a mano facendosi rilasciare ricevuta o da inviare a mezzo telefax non meno di tre giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti, a mezzo di messo o	

	con telegramma o con telefax o a mezzo email, in modo	
	che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se nominati, ne	
	siano informati un giorno prima della riunione. Le adu-	
	nanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli Amministratori in carica.	
	Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualo-	
	ra siano presenti tutti i membri del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei consi-	
	glieri in carica.	
	A parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più am-	
	pi poteri per la gestione della Cooperativa.	
	Pertanto, a titolo esemplificativo, spetta all'organo	
	amministrativo:	
	a) convocare l'Assemblea dei soci;	
	b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assem-	
	blea;	
	c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;	
	d) compilare i regolamenti interni previsti dallo Sta-	
	tuto;	
	e) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni gene-	
	re inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acqui-	
	stare, permutare, beni e diritti mobiliari e immobiliari	
	con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa	
	quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere o-	
	gni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Isti-	
	tuti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire,	
	utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoper-	
	to e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa	
	l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le	
	garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere,	
	girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed ef-	
	fetti cambiari e cartolari in genere;	
	f) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattati-	
	ve private per opere o servizi inerenti l'attività so-	
	ciale e stipulare i relativi contratti;	
	g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussio-	
	ni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivo-	
	glia forma per facilitare l'ottenimento del credito a-	
	gli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore	
	di altre cooperative;	
	h) conferire procure, per singoli atti o categorie di	
	atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Con-	
	siglio di Amministrazione, e nominare un Direttore de-	
	terminandone le funzioni e le retribuzioni;	
	i) assumere e licenziare il personale della Cooperati-	
	va, fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	l) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la deca-	
	danza e l'esclusione dei soci, e sulla cessione di quo-	

	te della Cooperativa;	
	m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione	
	soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea generale;	
	n) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;	
	o) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operati non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.	
	Compete ai soci decidere il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale.	
	In caso di mancanza di uno o più consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.	
	Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.	
	Gli amministratori come sopra nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni, della maggioranza degli amministratori o della metà	
	se nominati in numero pari, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli amministratori in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.	
	Se vengono a mancare tutti gli amministratori, la Assemblea è convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, che potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai consiglieri delegati nei limiti della delega, compete la rappresentanza e la firma sociale.	
	Articolo 34 - Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza della Cooperativa.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il potere di compiere le ordinarie operazioni di cui all'oggetto sociale ed è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione	

	ne, il Presidente può delegare in parte i propri poteri	
	al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, nonché, con speciale procura, ad impiegati	
	della Cooperativa, per singoli atti o categorie di atti.	
	Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381	
	del Codice Civile nonché i poteri in materia di ammis-	
	sione, recesso o esclusione dei soci o la decisione sui	
	rapporti mutualistici con i soci.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente,	
	tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.	
	L'organo amministrativo può nominare procuratori per	
	determinati atti o categorie di atti.	
	Articolo 35 - Organo di Controllo e Revisore Legale.	
	Qualora sia prescritto per legge o, ancorché non obbli-	
	gatorio, l'Assemblea dei soci ritenga di nominarlo, la	
	società può nominare un organo di controllo, anche mono-	
	cratico, o un revisore dei conti.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della leg-	
	ge e dello statuto e sul rispetto dei principi di cor-	
	retta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto or-	
	ganizzativo, amministrativo e contabile ed esercita an-	
	che compiti di monitoraggio dell'osservanza delle fina-	
	lità sociali da parte dell'impresa. Del monitoraggio de-	
	ve essere data risultanza in sede di redazione del bi-	
	lancio sociale.	
	L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procede-	
	re ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine,	
	può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento	
	delle operazioni o su determinati affari.	
	All'organo di controllo può essere affidata, in mancan-	
	za della nomina del revisore, il controllo contabile e	
	la revisione legale dei conti. In tale caso questi deve	
	essere composto da revisori legali iscritti nell'apposi-	
	to registro.	
	Qualora la società nomini, per il controllo contabile	
	e per la revisione legale dei conti, un revisore, que-	
	sti deve essere iscritto nell'apposito registro. Ove no-	
	minato, si applicano al revisore tutte le norme previ-	
	ste per lo stesso in materia di società per azioni.	
	L'Organo di controllo e/o il revisore dei conti dura	
	in carica tre anni ed è rieleggibile.	
	L'emolumento annuale dell'organo di controllo e/o del	
	revisore è stabilito all'atto della nomina.	
	TITOLO IX - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 36 - Nomina Liquidatori.	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Coopera-	
	tiva ai sensi dell'art. 2545-duodecies c.c. dovrà proce-	
	dere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli	
	preferibilmente fra i soci.	

	Articolo 37 - Devoluzione del patrimonio sociale.	
	In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i	
	dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione.	
	TITOLO XI - CLUASOLA COMPROMISSORIA	
	Articolo 38 - Clausola compromissoria.	
	Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nel-	
	le quali la legge richiede l'intervento obbligatorio	
	del pubblico ministero) sorga tra i soci o tra i soci e	
	la Cooperativa, l'organo amministrativo e l'organo di	
	liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo	
	tra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di	
	affari sociali e della interpretazione o esecuzione del	
	presente Statuto e che possa formare oggetto di compro-	
	presso in quanto riguardante diritti disponibili, è defe-	
	rita al giudizio di un Collegio arbitrale composto da	
	tre membri che giudica ritualmente e secondo diritto.	
	Il Collegio Arbitrale è nominato dal Presidente della	
	C.C.I.A.A. nella cui circoscrizione la Cooperativa ha a	
	sua sede legale, entro trenta giorni dalla richiesta a-	
	vanzata in forma scritta dalla parte più diligente. Ove	
	il Presidente designato non provveda, la nomina sarà ri-	
	chiesta, entro dieci giorni dalla scadenza del suddetto	
	termine, al Presidente de Tribunale del luogo in cui la	
	Cooperativa ha la sede legale. La sede dell'arbitrato è	
	stabilita nell'ambito della Provincia in cui ha sede le-	
	gale la Cooperativa. II lodo arbitrale è sempre impugna-	
	bile.	
	TITOLO XII - DISPOSIZIONI GENERALI	
	Articolo 39 - Regolamenti interni.	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Or-	
	gano amministrativo potrà elaborare appositi regolamen-	
	ti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dei	
	soci riuniti in assemblea.	
	Articolo 40 - Norma di rinvio.	
	Per tutto quanto non disposto dal presente statuto si	
	fa espresso riferimento alla L. 381/1991, al codice ci-	
	vile, alle disposizioni sulle società cooperative, alle	
	disposizioni sulle società a responsabilità limitata ed	
	alle altre disposizioni sulle società a responsabilità	
	limitata ed alle altre disposizioni vigenti, nonché al-	
	le disposizioni di cui al d.lgs. 112/2017 e 117/2017 di	
	revisione della disciplina in materia di impresa socia-	
	le, in quanto compatibili con la disciplina cooperativi-	
	stica.	
	Del presente atto - scritto con mezzi elettronici a	
	mia cura e da me completato a mano nelle prime trentot-	
	to pagine di dieci fogli intercalati fra loro ed in par-	

39 di 39